

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4074

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAOLI, BASSANINI, BALBO

Presentata il 5 luglio 1989

Incentivi per l'attività e l'espressione artistica dei giovani

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'occupazione del « tempo libero » costituisce, meno paradossalmente di quanto comunemente si creda, un serio problema nella vita di molti giovani. La pressoché completa mancanza di opportunità materiali e di incentivi allo svolgimento di attività associate provoca, nel tempo di « non lavoro » non meno che in quello lavorativo, situazioni di grave solitudine esistenziale, nelle quali, fra l'altro, trova maggiore spazio lo sviluppo di fenomeni di grave disagio sociale, come per esempio quello delle tossicodipendenze, dell'alcoolismo, della violenza. Al tempo stesso rimangono frustrate energie creative e risorse sociali il cui sviluppo è di primaria importanza per ogni paese civile.

L'obiettivo fondamentale di questa proposta di legge consiste nella promozione di attività artistiche e culturali nel campo della musica, dell'arte figurativa, del teatro, del cinema, e dei mezzi televisivi e audiovisivi. Scopo fondamentale e che qualifica l'iniziativa come particolarmente innovativa è quello di favorire l'aggregazione sociale intorno all'espressione del talento o dell'interesse artistico, proprio nelle aree sociali e territoriali caratterizzate dai fenomeni più gravi di disgregazione e disagio sociale, in particolare nelle fasce di età dei giovani e degli adolescenti.

La caratteristica particolare di questo progetto, che lo differenzia in maniera sostanziale dagli interventi già previsti e

parzialmente attivati in materia, consiste nell'indirizzarsi alla promozione di attività da parte di soggetti attualmente non riconosciuti come tali e quindi non legittimati a ricevere contributi e finanziamenti.

Il campo dell'iniziativa e dell'attività culturale risulta in realtà « occupato » da parte di numerose disposizioni legislative regionali, che dettano indirizzi per le attività delle regioni stesse e degli enti locali in materia di promozione culturale. Si tratta di provvedimenti che traggono origine dalla impostazione che, negli anni Settanta, è stata data dal prevalere di concezioni della « cultura come partecipazione », che hanno a loro volta dato vita a formule fondate sulla « programmazione culturale » e sul « decentramento ». Ai fini della predisposizione di questa proposta di legge sono stati rapidamente esaminati i contenuti della legislazione regionale. Ciò ha consentito di individuarne i limiti più evidenti, per quanto riguarda sia gli indirizzi di merito sia i problemi applicativi.

Un rapido esame consente di enucleare le seguenti disposizioni:

1. *Legislazione statale.*

Legge 2 aprile 1980, n. 123: prevede l'erogazione di contributi statali ad enti culturali già consolidati e che dispongano di attrezzature proprie.

Legge 30 aprile 1985, n. 163: contiene una normativa organica per il versante finanziario dell'intervento statale nel settore dello spettacolo.

In linea generale la legislazione statale sulle attività culturali — esclusi quindi i provvedimenti dedicati agli spazi solo espositivi (musei, biblioteche, eccetera) — non è dunque molto cospicua, e si riduce quasi sempre ad un mero sostegno finanziario delle attività stesse, attraverso i soggetti che le gestiscono.

2. *Legislazione regionale.*

Legge regionale Abruzzo 30 ottobre 1979, n. 49: dispone interventi (ausili finanziari agli enti locali) a favore di musei e biblioteche.

Legge regionale Toscana 28 gennaio 1980, n. 12: la regione promuove direttamente e sostiene, mediante l'erogazione di contributi, attività e iniziative di promozione educativa e culturale svolte, senza fini di lucro, da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, enti locali, loro associazioni o emanazioni.

Legge regionale Toscana 22 marzo 1982, n. 24: stanziava somme per il sostegno di attività di formazione musicale nel settore bandistico e corale.

Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 8 settembre 1981, n. 68: la regione promuove direttamente e sostiene, mediante l'erogazione di contributi e finanziamenti, le attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive; le attività di produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali; le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni regionali al di fuori del territorio.

Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 15 giugno 1984, n. 19: prevede contributi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ma solo per consentire ai proprietari, enti locali o privati, un più rapido adeguamento alle norme antincendio di cui al decreto ministeriale 6 luglio 1983.

Legge regionale Veneto 5 settembre 1984, n. 52: detta norme per la valorizzazione, diffusione e promozione delle attività artistiche, musicali e teatrali, con particolare riferimento alla musica e al

teatro veneti. Per il raggiungimento di tali finalità la regione eroga contributi annuali ad enti, istituzioni, fondazioni, eccetera, individuati in un elenco allegato alla legge stessa.

Legge regionale Liguria 15 dicembre 1981, n. 32: la regione provvede al finanziamento di attività di rilevazione, catalogazione e conservazione dei beni culturali, purché di pubblica fruizione; di esposizione e diffusione del patrimonio culturale pubblico e privato; di elaborazione di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione di operatori culturali e realizzazione dei corsi medesimi.

Legge regionale Emilia-Romagna 4 aprile 1985, n. 11: ha per oggetto la promozione e lo sviluppo dei centri di produzione e distribuzione capaci di incidere sul mercato nazionale, nonché la realizzazione e il sostegno di servizi per la diffusione della cultura teatrale, musicale e cinematografica, attraverso anche attività di sperimentazione, di studio, di ricerca e documentazione. Sono inoltre previsti interventi per la predisposizione e l'adeguamento da parte di soggetti pubblici e privati di sedi e attrezzature per le attività oggetto della legge.

Legge regionale Campania 6 maggio 1985, n. 40: prevede interventi finanziari a sostegno di enti territoriali, cooperative, compagnie teatrali ed altri soggetti, pubblici e privati. Prevede inoltre contributi in conto capitale per il recupero e la riattazione di teatri e spazi, anche privati, purché svolgano attività teatrale continuata ed aperta al pubblico.

* * *

Oltre alla legislazione statale e regionale occorre tenere presente come, in particolare nel corso degli anni Settanta, siano stati i comuni, e prevalentemente quelli delle grandi aree metropolitane, ad assumere iniziative di promozione cultu-

rale (si pensi a tutta la discussione tra *effimero* e *permanente*). Si è trattato di una rilevante esperienza di attivazione di energie culturali ed imprenditoriali, che ha prodotto però spesso solo il consolidamento di soggetti (gruppi, cooperative, eccetera) sempre più forti in quanto capaci di monopolizzare alcuni settori, particolarmente sul piano organizzativo. Anche quando gli intenti delle politiche culturali erano diversi, non si può dire che siano stati raggiunti risultati sul piano della offerta, da parte delle istituzioni pubbliche, di opportunità per un esercizio attivo del diritto alla cultura ed all'espressione artistica.

Il modello di intervento attualmente prevalente nel campo della « promozione di attività culturali » consiste quindi nel finanziamento di enti, associazioni o gruppi già in attività, oppure di strutture pubbliche o private, in nome della tutela del « patrimonio pubblico » e della sua fruizione. Resta virtualmente esclusa la possibilità di incentivare nuove aggregazioni e nuove attività, ovvero di rendere più facile, per tutti quei soggetti che intendano dare spazio alla propria creatività artistica e culturale attraverso attività da svolgersi necessariamente in comunità, la realizzazione di simili obiettivi. Gruppi musicali, teatrali, o di altre forme di espressione artistica non vengono così aiutati a formarsi, lasciandone la possibilità solo a chi dispone di mezzi propri. Gli effetti dell'assenza di canali di integrazione che non si fondino solo su simboli consumistici o ideologici sono, sul piano dell'anomia sociale, sotto gli occhi di tutti. Né sono sufficienti le risposte e gli appelli che da parti della nostra società vengono al problema, fondate sul richiamo etico del volontariato sociale. Ad esigenze di espressione della persona mediante attività creative occorre, ad avviso dei presentatori di questa proposta, rispondere proprio stimolando, e non moralisticamente censurando, quelle attività che associano all'effetto di integrazione sociale il divertimento e la realizzazione mediante l'espressione artistica.

Dalle considerazioni svolte si è partiti per una proposta di legge che, rispettando la distribuzione delle competenze e tutte le potenzialità che il decentramento continua ad esprimere, è focalizzata proprio sugli aspetti e le finalità più volte sottolineati. Si intende quindi promuovere in primo luogo la dotazione strumentale necessaria per lo sviluppo di attività artistiche in realtà sociali nelle quali soggetti che ne abbiano la volontà si trovano sprovvisti di mezzi di « avvio ». A questo fine riteniamo indispensabile fuoriuscire dalla logica della mera erogazione di contributi finanziari, la quale tende piuttosto a consolidare le attività e le iniziative già esistenti. Favorire nuove iniziative e attività avrebbe peraltro l'effetto di dotare il tessuto urbano e sociale di spazi, strutture e strumentazioni materiali indispensabili per il loro svolgimento e a maggior ragione per il loro avvio.

Sembra inoltre opportuno concentrare gli interventi, non tanto in ragione della tipologia di attività da promuovere, ma tenendo conto della differente realtà che, sotto il profilo sociale, caratterizza insediamenti metropolitani, città medie e piccole, piccoli centri. Le prime e gli ultimi costituiscono le realtà che riteniamo maggiormente meritevoli di essere prese in considerazione, affiancando a questo criterio quello della dotazione delle zone maggiormente sprovviste di spazi e strutture.

Ulteriore criterio è quello della promozione di un avvicinamento generazionale fondato sulla comunicazione delle esperienze nel campo dell'espressione artistica. La gestione delle attività dovrà quindi tenere conto di questo indirizzo.

Si è ritenuto che la più idonea forma generale di un provvedimento che promuova il tipo di politica da noi indicata consista nella indicazione di obiettivi e criteri per interventi legislativi obbligati delle regioni, alle quali spetterà il compito di articolare e precisare gli obiettivi della politica, individuando le priorità territoriali, sulla base di una migliore conoscenza dei problemi.

L'intervento consiste in primo luogo nell'acquisizione e riattazione di spazi fisici inutilizzati, con priorità per il patrimonio pubblico: si prevede l'obbligo per i comuni di censire tutti gli spazi riadattabili, di stilare una graduatoria secondo parametri che considerino congiuntamente i costi di riadattamento e le potenzialità d'uso, e di proporre, nell'ambito delle risorse disponibili, il finanziamento di lavori necessari.

Le attività da incentivare sono individuate in quelle delle arti figurative, del teatro, della musica (di tutti i generi), della fotografia, dei mezzi audiovisivi, del mimo, della danza e dell'animazione (con esclusione della gestione di attività meramente espositive, come quelle museali, di biblioteca, cineteca, eccetera).

I soggetti ai quali può essere affidata in concessione — con modalità particolari e oneri fortemente ridotti — la gestione degli spazi vengono individuati in cooperative e gruppi (società di fatto ma senza fine di lucro) di giovani. Vengono esclusi tassativamente dall'ambito dei soggetti concessionari i partiti politici e loro emanazioni, le istituzioni religiose o ecclesastiche e loro emanazioni, oltre alle associazioni, di qualunque genere, di carattere nazionale o comunque sovracomunale.

Ai fini di questa proposta di legge si intende per gestione degli spazi e delle strutture concessi, oltre all'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, la produzione di programmi di attività ed il loro svolgimento, la fissazione autonoma delle regole di accesso e di fruizione dei beni messi a disposizione. È difficile immaginare una dotazione di spazi e altre risorse per la creazione e la socializzazione del prodotto artistico che sia per i fruitori a costo nullo, anche perché questo non sarebbe supportabile dalle finanze degli enti locali, i quali potrebbero essere portati nel tempo a considerare tale onere come un costo del tutto improduttivo. Perciò, pensiamo piuttosto a forme di « scambio » tra concessione e manutenzione, apertura al pubblico, pulizia delle strutture, o anche alla produzione gra-

tuita da parte dei soggetti titolari della concessione di attività artistiche rivolte al pubblico (mostre, spettacoli, concerti, didattica delle tecniche artistiche, eccetera).

I risultati visibili della attuale distribuzione delle funzioni tra Stato, regioni ed enti locali (province e comuni) e dell'esercizio delle competenze in materia di promozione culturale dimostrano una complessiva insufficiente attivazione delle già scarse risorse disponibili ai fini della promozione dell'attività artistica ed espressiva « di base ». Non sembra tuttavia di poter affermare che le carenze operative derivino, di per sé, solo dalla distribuzione istituzionale di funzioni e competenze o da motivi di « volontà politica ». Laddove esista una idonea « cultura di governo » degli amministratori locali, sono infatti le stesse modalità della provvista finanziaria per tutte le attività degli enti locali e delle regioni a determinare difficoltà e assenza di iniziativa.

Non potendo in questa sede disporre le pur necessarie misure di carattere generale in materia di finanza locale che potrebbero consentire agli enti locali di reperire autonomamente risorse finanziarie da destinare al finanziamento di nuove attività culturali ed artistiche, si è scelto di disporre uno specifico stanziamento statale, espressamente finalizzato al finanziamento delle attività in questione. Questa proposta di legge non si limita tuttavia a stanziare risorse finan-

ziarie, ma accompagna la nuova disponibilità concessa agli enti territoriali con una precisa individuazione di principi e criteri ai quali regioni ed enti locali dovranno attenersi nello svolgimento delle proprie attività, rispettivamente legislative ed amministrative.

Onorevoli colleghi, le ragioni che ci spingono a sollecitare l'approvazione in tempi rapidi di questa proposta di legge sono di diversa natura. Da un lato vi è la necessità, come si è detto, di rispondere alla situazione di disgregazione sociale giovanile ed all'espansione delle tossicodipendenze non mediante provvedimenti punitivi ma attraverso processi di apprendimento e di rafforzamento delle personalità individuali. Questo è possibile anche facendo leva sul desiderio di espressione e sviluppo delle capacità artistiche, attualmente frustrato, in particolare nelle grandi concentrazioni urbane, dalla assoluta mancanza di opportunità (spazi ed attrezzature a basso costo). Ma lo stesso problema della disoccupazione giovanile potrebbe essere alleviato se una risposta positiva al desiderio di espressione artistica e culturale dovesse produrre anche l'emersione di nuovi talenti artistici e di professionalità legate al mondo della produzione artistica, le quali, come è noto, richiedono un impiego crescente di tecnologie innovative. Anche per questo riteniamo importante che la presente proposta venga al più presto discussa ed approvata.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge disciplina interventi pluriennali dei comuni per la promozione di attività artistiche e culturali.

2. Ai fini della presente legge, per attività artistiche e culturali si intendono le attività di produzione e sperimentazione nei campi dell'arte figurativa, del teatro, del cinema e dei mezzi televisivi e audiovisivi, della musica, della danza, mimo e animazione, nonché in altri campi individuati dalle regioni con i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Non possono essere ammesse a fruire degli interventi di cui alla presente legge attività conservative, museali, concertistiche o esclusivamente didattiche.

4. Le attività di cui al presente articolo devono escludere fini di lucro, comunque realizzato, fatti salvi i diritti d'autore.

ART. 2.

1. Gli interventi di promozione di cui alla presente legge consistono nella predisposizione, da parte dei comuni di cui all'articolo 3, di locali, strutture e immobili, nonché delle attrezzature ritenute necessarie per lo svolgimento di attività di produzione e sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 2.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni con più di 50.000 abitanti e quelli situati entro i confini territoriali di province il cui capoluogo sia anche capoluogo di regione provvedono:

a) alla ricognizione dei locali, delle strutture e degli immobili inutilizzati, di

proprietà pubblica o privata, idonei allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, anche sulla base delle segnalazioni indirizzate ai comuni da cittadini, singoli o associati, nelle forme e nei modi indicati dai comuni stessi;

b) a trasmettere l'elenco delle strutture e degli immobili di cui alla lettera a) al competente assessorato regionale.

2. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1 i comuni provvedono a:

a) pubblicizzare nelle forme e nei modi più adeguati l'avvenuta individuazione di locali, strutture e immobili da destinare alle attività di cui all'articolo 1, comma 2;

b) raccogliere le proposte provenienti dai cittadini e da loro associazioni circa le finalità e le modalità di utilizzazione degli spazi predetti.

3. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzano ai comuni le istruzioni atte a garantire:

a) che vengano segnalati i locali, le strutture e gli immobili effettivamente idonei, anche previa ristrutturazione o restauro, ad essere utilizzati per le attività di cui all'articolo 1, comma 2;

b) che per ciascuno dei locali, strutture o immobili venga predisposto e allegato da parte dei comuni un piano degli interventi necessari per consentirne l'agibilità e la fruizione, recante l'indicazione dei relativi costi, tempi e modalità di realizzazione, nonché della destinazione d'uso di massima.

4. Sulla base delle segnalazioni pervenute e dei relativi piani di restauro o ristrutturazione, con delibera del consiglio regionale su proposta degli assessori competenti, le regioni provvedono a selezionare e disporre in ordine di priorità gli interventi da finanziare, tenendo conto, per ogni singolo intervento:

a) dei costi previsti;

b) della destinazione d'uso:

c) dell'elenco di priorità fornito da ciascun comune.

5. Alle sedute della competente commissione del consiglio regionale nelle quali vengono poste all'ordine del giorno le deliberazioni di cui al presente articolo sono invitati i rappresentanti dei comuni che abbiano inviato le segnalazioni di cui al comma 1.

6. Tenendo conto delle quote del fondo di cui all'articolo 5, assegnate ai comuni di cui al comma 1 rientranti nel territorio regionale, il consiglio regionale, acquisiti ai sensi del comma 5 i pareri dei comuni interessati, delibera il finanziamento degli interventi per un periodo di tre anni, a partire dal primo collocato nell'ordine di priorità di cui al comma 4, fino ad esaurimento delle somme disponibili.

ART. 4.

1. La gestione dei locali, delle strutture e degli immobili, nonché delle attrezzature destinate alle attività di cui alla presente legge, viene affidata dai comuni mediante concessione ad associazioni di cittadini, all'uopo costituite e prive di fini di lucro. Ai fini della registrazione è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa di fronte ai competenti uffici comunali, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. I cittadini al di sotto dei trenta anni interessati alla utilizzazione dei locali, strutture ed immobili di cui alla presente legge, costituitisi in associazione, fanno pervenire ai competenti assessorati comunali, o, ove esistenti, ai competenti uffici circoscrizionali, domanda di convenzione, nella quale vengono indicati:

a) generalità dei soci;

b) finalità dell'associazione, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, e programma triennale di attività;

c) impegno e relativa disponibilità dei soci, escluso ogni tipo di retribuzione,

alla custodia, pulizia e piccola manutenzione di locali e attrezzature ad essi assegnati.

3. Non possono accedere ai benefici della presente legge partiti politici, organizzazioni sindacali, istituzioni o associazioni religiose o loro emanazioni.

4. Sulla base delle domande pervenute il consiglio comunale, o, ove istituite le circoscrizioni di decentramento comunale, i consigli circoscrizionali, accertato il rispetto delle condizioni di cui al comma 3, autorizzano l'assessore competente o, rispettivamente, il presidente del consiglio circoscrizionale, a stipulare le convenzioni di cui al presente articolo. Dette convenzioni hanno valore triennale e possono essere rinnovate alla scadenza sulla base della considerazione delle attività svolte e del rispetto delle condizioni indicate.

5. Il recesso o l'accertata mancata osservanza degli impegni di cui alla lettera c) del comma 2 comportano l'immediata revoca della convenzione. La revoca è disposta, previa autorizzazione del consiglio comunale o, ove istituite le circoscrizioni di decentramento comunale, dal consiglio circoscrizionale, dall'assessore competente o, rispettivamente, dal presidente della circoscrizione.

ART. 5.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge. La dotazione del fondo è stabilita in 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'indicazione degli stanziamenti per gli anni successivi al 1992 si provvede annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria.

2. Alla ripartizione, per il triennio 1990-1992, delle disponibilità del fondo tra le regioni che ne facciano richiesta entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto da emanarsi di concerto tra

il Ministro del turismo e dello spettacolo, il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2.

2. A partire dal 1° gennaio 1990, le aliquote di base stabilite dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per l'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi sono determinate mediante la moltiplicazione di ciascuna di esse per il coefficiente 1,01.